



COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 19/06/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID- 19 MISURE A SOSTEGNO DEI PUBBLICI ESERCIZI. DEROGA AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON DEHORS E ALTRE ATTREZZATURE AMOVIBILI

Premesso che a seguito dell'emergenza Covid-19, sono stati emessi provvedimenti restrittivi nei confronti di diverse attività produttive, al fine di contrastare e contenere il contagio, ed in particolare modo nei confronti dei pubblici esercizi, che hanno subito un forte impatto negativo ;

Richiamato il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors , approvato con deliberazione del Consiglio C.le n. 14 del 29/04/2014;

Visto il Decreto – Legge 19 maggio 2020 , n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 cosiddetto “Decreto Rilancio;

Vista la finanziaria della Regione Siciliana, nella quale sono contenute una serie di misure per far ripartire l'economia;

Ritenuto opportuno , per il periodo emergenziale dovuto al Covid-19 e comunque fino al 31/10/2020 , derogare al predetto Regolamento, al fine di garantire un efficace distanziamento sociale di almeno un metro tra le persone, per contenere la diffusione del virus e per consentire la ripresa delle attività economiche che maggiormente sono state colpite dai provvedimenti restrittivi emessi a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Visto il regolamento per l'Occupazione del Suolo Pubblico mediante allestimento di dehors Stagionali e annuali;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii

Vista la legislazione regionale vigente

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia,

In esecuzione di quanto sopra detto;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati, per il periodo fino al 31 ottobre 2020, si applica in via transitoria le seguenti misure in deroga al Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante allestimento di dehors Stagionali e annuali, approvato con delibera di Consiglio C.le n. 14 del 28/04/2014

1. I limiti di superficie di cui all'art. 3 c.2 del succitato regolamento (**relativi ai soli tavolini e sedie e non hai dehors**) possono essere autorizzati fino ad un massimo del doppio della superficie già autorizzata e , comunque, per una superficie non superiore a 50 metri quadrati,(marciapiedi e parcheggi) e 70 metri quadrati (piazze, slarghi e aree pedonali), tenendo conto della caratteristiche della zona, della sicurezza della viabilità veicolare e pedonale e della presenza di altre attività commerciali o artigianali. In caso di potenziali

sovrapposizioni delle occupazioni richieste tra due pubblici esercizi, la superficie autorizzabile verrà equamente ripartita salvo diverso accordo tra gli esercenti;

2. Le nuove concessioni o gli ampliamenti delle superficie già concesse possono estendersi anche sui parcheggi, per una misura di non oltre il 50% di quelli autorizzabili per ogni Via, calcolata tra una intersezione e l'altra, fatti salvi i parcheggi riservati ai disabili e quelli per carico e scarico merci, ferma restando l'equa ripartizione tra i pubblici esercizi insistenti sulla stessa via;
3. Per l'occupazione sui parcheggi , l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificarne la fattibilità, con l'acquisizione obbligatoria del parere espresso da parte dell'Ufficio P.M.
4. Il posizionamento , esclusivamente di tavolini e sedie, si può estendere , qualora possibile, anche alle aree limitrofe, comprese le aree antistante gli accessi pedonali, a condizione che venga lasciata comunque libera una fascia di passaggio di larghezza non inferiore a mt. 2,00;
5. La presente ordinanza si applica ai soli esercizi, pertanto, non sono consentite nuove concessioni o ampliamenti dell'area pubblica ai locali di vendita al dettaglio e artigianale, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate;
6. La tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche, non è dovuta dal 01/05/2020 al 31/10/2020, ai sensi dell'art. 181 del Decreto – legge del 19/05/2020 n. 34 , c.d. “Decreto Rilancio”, anche per le richieste in itinere.

La Polizia Locale e gli altri soggetti istituzionali titolari di compiti di vigilanza e controllo sono chiamati a fare rispettare il contenuto del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione All'albo Pretorio on line e pubblicato sul sito web dell'Ente

Dalla Residenza Municipale lì,

Il Sindaco
(Filippo Borrello)
